

REGIONE SICILIANA



ISTITUTO REGIONALE DEL VINO E DELL'OLIO

Il Direttore Generale

VISTA la L.R. n. 64 del 18 luglio 1950 - Istituzione in Sicilia dell'Istituto Regionale della Vite e del Vino - e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 35 della L.R. n. 2 dell'8 febbraio 2007 relativo al riconoscimento di questo Istituto quale Ente di Ricerca della Regione Siciliana;

VISTA l'art. 16 della L.R. n. 25 del 24 novembre 2011 che estende le competenze dell'Ente al settore oleario attribuendogli la nuova denominazione di Istituto Regionale del Vino e dell'Olio;

VISTE le delibere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 107 del 1 ottobre 2009 e n. 3 del 22 gennaio 2010 con le quali è stato approvato il Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Delibera Commissariale n. 8 del 6/11/2019 con la quale è stato nominato il Direttore Generale dell'IRVO;

VISTO il relativo contratto individuale di lavoro, approvato con Delibera Commissariale 11 del 10/12/2019;

VISTO il DPCM 24 aprile 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*", ed in particolare l'allegato 6 "*protocollo condiviso*";

CONSIDERATO che il protocollo prevede che "*le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'azienda e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro*".

VISTO il protocollo condiviso predisposto dall'IRVO e trasmesso alle organizzazioni sindacali ed ai medici competenti con nota 3158 del 4/5/2020;

CONSIDERATO che sul testo proposto non ha formulato osservazioni il medico competente di Palermo, dr. Rubino, mentre il medico competente per gli uffici della provincia di Trapani, dr.ssa Intorcia, con mail dell'8/5, ha proposto l'integrazione del documento con altri contenuti a carattere esplicativo.

RITENUTO di integrare il protocollo condiviso con il documento proposto dalla dr.ssa Intorcia, recependolo come allegato 1 al documento;

CONSIDERATO che non sono state formulate osservazioni da parte delle OO.SS., salvo per quanto riguarda l'UGL con riferimenti che, in assenza di condivisione degli altri soggetti ed allo stato, non si ritiene comportino la necessità di modifica del protocollo condiviso;

CONSIDERATA l'urgenza di adottare il *protocollo condiviso* al fine di assicurare un adeguato livello di protezione per tutti i soggetti che operano all'interno dell'Istituto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa.

DECRETA

Ferme restando le premesse:

- Approvare il “protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro I.R.V.O.”, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale ai sensi delle vigenti disposizioni in merito alla pubblicità ed alla trasparenza delle P.A.

F.to IL DIRETTORE GENERALE
A. Pulizzi

Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro I.R.V.O.

(DPCM 26/04/2020 Art. 2 Punto 6)

Adottato con DDg n 95 del 19/5/2020



PREMESSA

Secondo quanto previsto dall'allegato 6 del DPCM 24 aprile 2020, viene adottato il presente protocollo che tiene conto dei vari provvedimenti del Governo ed in particolare, del DPCM 10 aprile 2020, nonché di quanto emanato dal Ministero della Salute.

La prosecuzione delle attività lavorative può infatti avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone adeguati livelli di protezione.

Unitamente alla necessità per l'IRVO di ricorrere al lavoro agile, che costituisce modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 87 del D.L. 18/2020, le parti intendono favorire il contrasto e il contenimento della diffusione del virus con l'obiettivo prioritario di coniugare la prosecuzione delle attività con la garanzia di condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e delle modalità lavorative.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID – 19

Il presente protocollo contiene misure che seguono la logica della precauzione e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria. Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni emanate per il contenimento del COVID-19 con particolare riferimento al DPCM dell'11 marzo 2020 che per la prosecuzione delle attività raccomanda:

- Si assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- Siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;
- Siano limitati al massimo gli spostamenti all'interno dei siti, l'effettuazione di riunioni con presenza di più soggetti e contingentato l'accesso agli spazi comuni,

Si stabilisce che

l'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio adotti la presente regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, a specificazione di quanto previsto dal sopradetto decreto, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dell'Ente e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

1-INFORMAZIONE

L'IRVO, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, appositi *depliants* informativi.

In particolare, le informazioni riguardano:

- L'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
- La consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio
- L'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda (in particolare, mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene)
- L'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

L'IRVO fornisce una informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei DPI per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione di contagio.

2-MODALITA' DI INGRESSO IN UFFICIO

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni

Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.²

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare a temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio da COVID-19 e con riferimento alla base giuridica può essere indicata l'implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio ai sensi dell'art. 1, n. 7, lett. d) del DPCM 11 marzo 2020 e con riferimento alla durata dell'eventuale conservazione dei dati si può far riferimento al termine dello stato d'emergenza; 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da COVID-19 e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore. Tali garanzie devono essere assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all'ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l'attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi (v. *infra*).

² Qualora si richieda il rilascio di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19, si ricorda di prestare attenzione alla disciplina sul trattamento dei dati personali, poiché l'acquisizione della dichiarazione costituisce un trattamento dati. A tal fine, si applicano le indicazioni di cui alla precedente nota n. 1 e, nello specifico, si suggerisce di raccogliere solo i dati necessari, adeguati e pertinenti rispetto alla prevenzione del contagio da COVID-19. Ad esempio, se si richiede una dichiarazione sui contatti con persone risultate positive al COVID-19, occorre astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva. Oppure, se si richiede una dichiarazione sulla provenienza da zone a rischio epidemiologico, è necessario astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alle specificità dei luoghi.

Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/02/2020, art. 1, lett.

h) e i)

L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione da COVID 19 dovrà essere preceduto da una preventiva comunicazione avente ad oggetto la certificazione medica da cui risulti la "avvenuta negativizzazione" del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza.

Qualora, per prevenire l'attivazione di focolai epidemici, nelle aree maggiormente colpite dal virus, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, come ad esempio, l'esecuzione del tampone per i lavoratori, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione.

3-MODALITA' DI ACCESSO DI SOGGETTI ESTERNI

Per l'accesso di fornitori esterni verranno garantiti percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza negli uffici coinvolti. I fornitori dovranno sottostare a tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l'accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2.

Per le necessarie attività di approntamento del carico e scarico merci, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Va ridotto, per quanto possibile, l'accesso ai visitatori, che dovrà avvenire previo accordi con il personale interessato.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito lavorativo che risultassero positivi al tampone COVID-19, il corrispondente datore

di lavoro, dovrà informare immediatamente l'IRVO ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

L'IRVO è tenuto a dare, alle impresa appaltatrici, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e vigilerà affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

4-PULIZIA E SANIFICAZIONE NEI LOCALI IRVO

l'IRVO assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione

Occorre garantire la pulizia a fine giornata e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti.

5-PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

E' obbligatorio che le persone presenti in Istituto adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per quanto attiene la frequente pulizia delle mani.

L'IRVO mette a disposizione idonei mezzi detergenti e disinfettanti.

I prodotti di cui sopra saranno accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente individuabili.

6-DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale indicati dalle disposizioni governative è fondamentale per la prevenzione. L'Istituto pertanto metterà a disposizione di tutto il personale guanti e mascherine protettive.

Le mascherine dovranno essere conformi alle normative vigenti, con utilizzo in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità. E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica, come del resto normato dal DL n. 9 (art. 34) in combinato con il DL n. 18 (art 16 c. 1)

Nel caso si debba operare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative l'uso delle mascherine è obbligatorio.

7. GESTIONE SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni, è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Verrà garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera dei locali e delle tastiere dei distributori di bevande e snack con appositi detergenti.

8- ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO (TURNAZIONE, TRASFERTE)

In riferimento al DPCM 11 marzo 2020, punto 7, limitatamente al periodo della emergenza dovuta al COVID-19, l'IRVO potrà:

- predisporre un piano di turnazione dei dipendenti con l'obiettivo di diminuire per quanto possibile i contatti e di creare gruppi autonomi, distinti e riconoscibili;
- valutare la possibilità di una rotazione della presenza in ufficio dei dipendenti;
- rimodulare gli spazi di lavoro, compatibilmente con la natura delle attività e degli spazi disponibili;

L'IRVO limiterà inoltre le trasferte alle più strette necessità, con particolare riferimento all'esigenze legate agli OdCC, fornendo nel caso al personale interessato tutti i DPI necessari allo svolgimento del lavoro fuori sede.

9- GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Anche tenuto conto del numero dei dipendenti, si prende atto che gli assembramenti all'entrata e all'uscita sono normalmente evitati dalla flessibilità dell'orario di lavoro. Si incentiveranno in ogni caso orari di ingresso/uscita scaglionati, in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.

Anche se allo stato e per quanto sopra il flusso in entrata ed in uscita non costituisce rischio apprezzabile, verrà valutata la possibilità di dedicare una porta di entrata e una porta di uscita dagli uffici.

Verrà garantita all'ingresso la presenza di detergenti, segnalati da apposite indicazioni

10- SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Gli spostamenti all'interno dell'Istituto dovranno essere limitati al minimo indispensabile.

Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, verrà ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia/areazione dei locali

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula, anche obbligatoria, anche se già organizzati; è sempre possibile effettuare la formazione a distanza, anche per i lavoratori in smart working.

Il mancato completamento dell'aggiornamento della formazione professionale e/o abilitante entro i termini previsti per tutti i ruoli/funzioni aziendali in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dovuto all'emergenza in corso e quindi per causa di forza maggiore, non comporta l'impossibilità a continuare lo svolgimento dello specifico ruolo/funzione (a titolo esemplificativo: l'addetto all'emergenza, sia antincendio, sia primo soccorso, può continuare ad intervenire in caso di necessità)

11- GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NEI LOCALI IRVO

Nel caso in cui una persona presente in ufficio sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente alla Direzione; si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti nei locali; l'IRVO procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

L'IRVO collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.

I lavoratori al momento dell'isolamento devono essere subito dotati, ove già non lo fossero, di mascherina chirurgica.

12- SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

13-

La sorveglianza sanitaria verrà proseguita rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. Decalogo)

Verranno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia

La sorveglianza sanitaria periodica verrà ripresa, sia perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale, sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio.

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e il RLS.

Il medico competente segnalerà all'IRVO situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l'IRVO provvederà alla loro tutela nel

rispetto della privacy. Il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie e, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori.

Verranno segnalati al medico competente i soggetti con particolari situazioni di fragilità, anche in relazione all'età, ed i soggetti con pregressa infezione da COVID 19 per il reinserimento lavorativo.

Per il reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone secondo le modalità previste e rilasciata dal dipartimento di prevenzione territoriale di competenza, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione". (D. Lgs 81/08 e s.m.i, art. 41, c. 2 lett. e-ter), anche per valutare profili specifici di rischiosità e comunque indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

14- ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

Il presente protocollo, predisposto dall'IRVO, è stato trasmesso alle OO.SS. ed al Medico Competente per la condivisione. Il Direttore, nella qualità di datore di lavoro, assicura la verifica dell'osservanza delle regole per il tramite del Responsabile della Sicurezza IRVO. Analoga vigilanza è svolta dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza o, nelle more della relativa nomina da parte delle OO.SS., dai rappresentanti sindacali aziendali.

I soggetti sopra individuati propongono gli eventuali aggiornamenti del Protocollo da adottarsi con la stessa procedura condivisa.

Fa parte integrante del presente protocollo il documento integrativo predisposto dal medico competente per gli Uffici della Provincia di Trapani, dr.ssa Intorcchia, individuato come "allegato 1".

Il Direttore IRVO
A. Pulizzi